



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1621

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Integrazione dei Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013, e successive modificazioni.

Il giorno **05 Ottobre 2017** ad ore **08:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

- la legge provinciale 26 settembre 2016, n. 15 (Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente) ha modificato la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), inserendo, tra l'altro, il Capo V bis (*Piccola editoria libraria indipendente*);
- a seguito di tale modifica, l'attuale art. 22 ter (*Interventi a sostegno dell'editoria*) della legge provinciale sulle attività culturali dispone che:
 - “1. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia può sostenere le attività promosse dalle associazioni di piccoli editori librari indipendenti aventi le caratteristiche previste con deliberazione della Giunta provinciale nonché dai piccoli editori librari indipendenti operanti sul territorio provinciale per:
 - a) la diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale;
 - b) l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali;
 - c) la partecipazione a fiere del libro;
 - d) la promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere editate in Trentino;
 - e) la traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento di testi pubblicati dai piccoli editori librari indipendenti previsti dall'articolo 22 bis;
 - f) la diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il locale patrimonio architettonico, artistico e culturale.
 - 2. Per gli interventi previsti dal comma 1, la Provincia può concedere un contributo a titolo di de minimis ai piccoli editori librari indipendenti che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 22 bis.
 - 3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. ...omissis”
- per dare attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 22 ter sopra citato, si ritiene opportuno integrare le norme attuative della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) contenute nei “Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale ...omissis”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013, e successive modificazioni, con le disposizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013, e successive modificazioni;
- visti gli atti citati in narrativa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'integrazione dei "Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciali", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013, e successive modificazioni, con il testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le disposizioni integrative di cui al punto 1. trovano applicazione a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;
3. di disporre che gli aiuti previsti dalla legge provinciale 26 settembre 2016, n. 15 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Gazzetta ufficiale UE L352 del 24 dicembre 2013);
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale.

Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 CRITERI

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Integrazione dei Criteri e Modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 913 del 17 maggio 2013, e successive modificazioni.

CAPO PRIMO **DISPOSIZIONI COMUNI**

Articolo 5

Spese ammesse e percentuale di contributo

2 bis. A favore della piccola editoria libraria indipendente, le percentuali di contributo applicate alla spesa ammessa sono le seguenti:

- 80% per la diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale;
- 40% per l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali;
- 50% per la partecipazione a fiere del libro;
- 30% per la promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere editate in Trentino;
- 50% per la traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento;
- 20% per la diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il patrimonio architettonico, artistico e culturale locale.

CAPO NONO

CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PICCOLA EDITORIA LIBRARIA INDIPENDENTE

(Capo V bis della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15

come introdotto dalla legge provinciale 26 settembre 2016, n. 15)

Articolo 37

Requisiti, caratteristiche per l'accesso ai contributi e spese ammesse

Ai sensi dell'art. 22 ter della legge provinciale sulle attività culturali la Provincia sostiene le seguenti attività:

a) Diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale.

I soggetti di cui all'articolo 38 possono presentare domanda di contributo in relazione alla fornitura a favore delle biblioteche del Sistema bibliotecario trentino e delle sue articolazioni, comprese le biblioteche scolastiche, di opere editate dal richiedente.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegato l'elenco delle biblioteche e dei punti di lettura che hanno manifestato interesse alle forniture. E' ammissibile la fornitura max di due copie dello stesso volume per biblioteca e una copia per punto di lettura.

Il Servizio competente sulla base della richiesta del beneficiario, approverà la graduatoria delle domande attribuendo il punteggio in base al numero di biblioteche richiedenti.

A parità di punteggio la priorità sarà determinata dal numero di volumi. In subordine la priorità sarà determinata dal numero di opere d'autore più giovane.

Con lo stesso atto di approvazione della graduatoria è assegnato il contributo che sarà pari all'80% del prezzo di copertina, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

b) Organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali.

La Provincia sostiene, al fine di promuovere le produzioni dei soggetti di cui all'articolo 38, i progetti che prevedono l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali proposte

dai soggetti di cui all'art. 38, realizzate in provincia di Trento. Per progetto si intende sia una singola iniziativa sia più iniziative con un tema definito che si svolgono in un determinato arco temporale. La Provincia interviene con un contributo pari al 40% dei costi sostenuti per l'organizzazione di tali iniziative. Le spese ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa sono riferite alle spese di cui all'articolo 19 dei presenti criteri.

Il Servizio competente in materia di attività culturali approverà la graduatoria delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnando ad ognuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

a) sede dell'iniziativa:

- Trento: 1 punto;
- capoluogo di Comunità di Valle: 2 punti;
- altro Comune: 3 punti;

b) numero di editori coinvolti:

- un editore: 1 punto;
- due editori: 2 punti;
- tre editori: 4 punti;
- quattro o più editori: 6 punti;

c) numero di autori coinvolti:

- un autore: 1 punto;
- due autori: 2 punti;
- tre autori: 4 punti;
- quattro o più autori: 6 punti;

d) numero di soggetti culturali coinvolti:

- un soggetto: 1 punto;
- due soggetti: 2 punti;
- tre soggetti: 4 punti;
- quattro o più soggetti: 6 punti.

A parità di punteggio la priorità sarà determinata dalla data e dal numero di protocollo della domanda di contributo.

Un editore o associazione di editori di cui all'articolo 38 potranno presentare un massimo di due iniziative per anno solare.

c) Partecipazione a fiere del libro.

La Provincia interviene con un contributo pari al 50% dei costi per l'affitto dello spazio espositivo presso la fiera, prevedendo il limite di due partecipazioni per ciascun editore o associazione di editori. Il Servizio competente in materia di attività culturali approverà la graduatoria delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnando ad ognuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

a) valore della fiera a cui si intende partecipare:

- fiera di livello nazionale: 3 punti;
- fiera di livello internazionale 6 punti;

b) numero di partecipanti:

- numero 2 punti per ogni editore partecipante:

A parità di punteggio la priorità sarà determinata dalla data e dal numero di protocollo della domanda di contributo.

Se partecipa l'associazione che raggruppa più editori sarà assegnato 2 punti ad ogni editore aderente all'associazione.

d) Promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere editate in Trentino.

La Provincia interviene con un contributo pari al 30% dei costi per l'acquisto di spazi pubblicitari su testate a tiratura nazionale anche specializzate, cartacee o web.

Il Servizio competente in materia di attività culturali approverà la graduatoria delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnando ad ognuna di esse un punteggio da 5 a 20 punti basato sulla valutazione del progetto di promozione. A parità di punteggio la priorità sarà determinata dalla data e dal numero di protocollo della domanda di contributo.

Per ogni editore o associazione di editori è ammesso un numero massimo di due iniziative di contributo per anno solare.

e) Traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento.

Il Servizio competente in materia di attività culturali approverà la graduatoria delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnando ad ognuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

a) valore dell'opera:

- da 5 a 10 punti;

b) distribuzione dell'opera

- locale: 2 punti;
- nazionale: 4 punti;
- internazionale: 8 punti.

A parità di punteggio la priorità sarà determinata dalla data e dal numero di protocollo della domanda di contributo.

La Provincia interviene con un contributo pari al 50% dei costi per il servizio di traduzione dell'opera.

f) Diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il patrimonio architettonico, artistico e culturale locale.

La Provincia interviene con un contributo pari al 20% dei costi di distribuzione per la messa in vendita presso librerie provinciali ed extra provinciali di opere edite dai soggetti di cui all'art. 38 che abbiano come oggetto la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il patrimonio architettonico, artistico e culturale locale. Per quanto riguarda la distribuzione nelle librerie provinciali, la messa in vendita deve avvenire in almeno 4 librerie, per la distribuzione nelle librerie extra provinciali, in almeno 4 regioni italiane.

Il Servizio competente in materia di attività culturali approverà la graduatoria delle domande fino all'esaurimento delle risorse disponibili assegnando ad ognuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

- contenuto delle opere oggetto di accordo commerciale con le librerie provinciali ed extra provinciali con un punteggio max di punti 30 punti. Saranno ammesse alla graduatoria le opere che avranno ottenuto almeno 18 punti;
- numero di opere: 2 punti per ogni opera;
- numero delle librerie: 2 punti per ogni libreria;
- numero di regioni coinvolte superiore a 4: 2 punti per regione.

A parità di punteggio la priorità sarà determinata dalla data e dal numero di protocollo della domanda di contributo.

Articolo 38

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste da questi criteri i piccoli editori librari indipendenti, anche in forma associata, in possesso dei requisiti posti dall'art. 22 bis della L.P. 15/07, vale a dire:
 - a) siano iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - b) abbiano prodotto e distribuito almeno tre titoli contrassegnati da un codice ISBN (International standard book number) nell'anno precedente alla domanda di contributo;
 - c) abbiano prodotto e distribuito almeno dieci titoli nell'ultimo triennio precedente alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - d) rientrino nella definizione di piccola e micro impresa e risultino autonomi in base ai criteri stabiliti dalla raccomandazione numero 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (16).I beneficiari devono, contestualmente alla richiesta di contributo, dichiarare il possesso di tali requisiti mediante autocertificazione.

Articolo 39

Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. I soggetti di cui all'articolo 38 devono presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, al Servizio Attività culturali avvalendosi del modulo appositamente predisposto dalla struttura medesima e reperibile anche sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.
2. Le domande, a pena irricevibilità, devono essere presentate dal 2 al 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono le attività. Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:
 - a) consegna diretta presso il Servizio Attività culturali o presso gli sportelli di assistenza e informazione al pubblico della Provincia;
 - b) a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al Servizio Attività culturali – Provincia Autonoma di Trento, Via Romagnosi 5 – 38122 Trento. Ai fini dell'ammissione fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
 - c) per via telematica alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: serv.attcult@pec.provincia.tn.it.La Provincia non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di spedizione postale pertanto saranno dichiarate irricevibili le domande che dovessero pervenire oltre i 10 giorni successivi al termine di scadenza, anche se spedite entro i termini.
3. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale 11 novembre 2015, numero 17 e dai presenti criteri.
4. Alla domanda, a pena di irricevibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) scheda descrittiva della proposta progettuale con il preventivo delle entrate e delle spese, articolato secondo voci predefinite;
 - b) lo statuto o atto costitutivo; nel caso di associazione di piccoli editori librari indipendenti, qualora essa non abbia un autonomo codice fiscale, l'indicazione del soggetto capofila sottoscritta da tutti gli associati.

Articolo 40

Istruttoria, approvazione delle graduatorie.

1. Il Servizio Attività culturali effettuerà l'istruttoria verificando in particolare:
 - i requisiti dei soggetti che hanno presentato richiesta;

- attribuendo i punteggi per singola tipologia di domanda.
2. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo, il dirigente del Servizio Attività culturali, con propria determinazione, tenuto conto della deliberazione della Giunta provinciale che assegna l'importo complessivo per il sostegno delle iniziative previste dal Capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali e che individua le risorse per ogni singola tipologia di cui all'articolo 37 dei presenti criteri, sulla base degli esiti dell'istruttoria approverà le graduatorie per singola tipologia di intervento e assegnerà i relativi contributi a titolo di *de minimis* compatibilmente con le risorse disponibili.

Articolo 41

Modalità di rendicontazione e liquidazione

Le modalità di rendicontazione e liquidazione sono individuate all'articolo 7 dei presenti Criteri.